



Piano annuale degli interventi per la cultura 2024	
LR 16 maggio 2019, n. 17	Artt. 3 e 17
BANDO ARCHEOLOGIA	

Bando per la concessione di contributi destinati al sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 6 - Motivi di esclusione

Art. 7 - Spese ammissibili

Art. 8 - Spese non ammissibili

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 10 - Istruttoria e valutazione

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo

Art. 13 - Entità del contributo

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 15 - Revoca e decadenza del contributo

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

1. Il bando, in attuazione degli artt. n. 3 e 17 della L.R. n. 17/2019 e dell'Azione B9 del Piano annuale della cultura 2024, approvato con DGR n. 195 del 27 febbraio 2024, stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto.

2. Il bando è dedicato ad attività di educazione al patrimonio culturale a tema archeologico, allo scopo di evidenziare il ruolo fondamentale che esse rivestono nell'avvicinare, tramite personale esperto nella mediazione dei saperi, il pubblico alla disciplina dell'archeologia e renderlo sensibile alla gestione, anche sostenibile, del proprio territorio e alla storia della propria comunità.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a euro 50.000,00.

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati senza fini di lucro (Enti Locali, enti, associazioni culturali o di promozione sociale e imprese sociali, con personalità giuridica aventi statutariamente finalità con prevalente attività nel settore oggetto del bando, Onlus, ETS e fondazioni culturali, ecc.). Sono escluse le persone fisiche.

2. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui un richiedente presenti più domande, verrà considerata la prima inviata in ordine temporale.

3. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

4. In base alle disposizioni generali del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024, gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo previsto da specifiche normative regionali per il loro funzionamento o per il sostegno di attività non possono partecipare ai bandi ordinari, come il presente, per la presentazione di iniziative.



d88a85ad



5. Se richiesto da particolari modalità di attuazione dell'attività, i richiedenti sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di contributo, l'eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza o nelle more a presentare copia della richiesta di autorizzazione.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:
 - a) corrispondono in modo pertinente alle finalità del bando indicate all'art. 1;
 - b) prevedono interventi localizzati nel territorio regionale;
 - c) non godono di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale;
 - d) prevedono un costo complessivo non inferiore a euro 2.000,00;
 - e) garantiscono, in sede di presentazione sia dell'istanza sia della rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o altri fondi di almeno il 20% dell'importo complessivo dichiarato;
 - f) sono avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione Veneto nel corso dell'anno 2024.
2. Se si prevede di realizzare interventi in rete tra diversi soggetti, è necessario indicare il soggetto che ricopre il ruolo di capofila del progetto e allegare lettere di adesione al progetto firmate dai partner.
3. I progetti potranno essere incentrati, per esempio, su visite educative a musei e aree archeologiche, anche con attività pratiche in loco; su attività propedeutiche alle visite (iniziative di ricerca, di studio, creazione di activity book, realizzazione di strumenti per lo svolgimento di laboratori tematici, ecc.); o consistere in cicli di lezioni su temi archeologici; in laboratori e lezioni di archeologia sperimentale (lavorazione ceramica, tessili, costruzione capanne e strumenti, ecc.).

Le iniziative sostenibili possono essere basate anche sul coinvolgimento di cittadini anziani, residenti in case di riposo, in attività di conoscenza del patrimonio archeologico veneto e dei musei archeologici veneti; su attività di conoscenza dello stesso attraverso la partecipazione guidata a scavi archeologici aperti e ad attività di restauro; sulla partecipazione a campi scuola di archeologia di studenti delle scuole medie superiori o sulla realizzazione di pubblicazioni o filmati dedicati al patrimonio archeologico veneto da parte di studenti delle scuole primarie e secondarie.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina: <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato .pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa);
 - b) scheda progetto;
 - c) piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate e della quota di cofinanziamento;
 - d) eventuali lettere di partner attestanti l'adesione alla rete costituita per il progetto;
 - e) eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza, se richiesto da particolari modalità di attuazione dell'attività o, nelle more, copia della richiesta di autorizzazione.
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo con le modalità descritte nel modulo di domanda.
4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione Beni attività culturali e sport: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato .pdf e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo - LR 17/2019, art. 3 e 17 – Bando Archeologia 2024. Vanno applicate le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <http://regione.veneto/we/affari-generalisport@pec-regione-veneto> .
6. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, **entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto**. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.



d88a85ad



Art. 6 - Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del bando;
- c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
- d) priva di valida sottoscrizione;
- e) presentata da parte di un soggetto che ha già inviato una domanda su questo stesso bando, anche per progettualità diversa.

Art.7 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale e sono indispensabili alla sua realizzazione. Sono ammissibili tra l'altro:

- a) spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 20% dell'importo complessivo a preventivo dell'intervento;
- b) spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria), entro il limite massimo del 10% dell'importo complessivo a preventivo dell'intervento;
- c) spese per il personale di segreteria e/o amministrativo, entro il limite massimo del 10% dell'importo complessivo a preventivo dell'intervento;
- d) spese relative ad attività di docenza o di relatore connesse alla tematica oggetto del bando;
- e) spese relative ad attività dimostrative connesse alla tematica oggetto del bando;
- f) Spese relative ad attività realizzate tramite affidamenti a società *in house*;
- g) spese per l'IVA a condizione che sia totalmente indetraibile.

Art. 8 - Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili al contributo regionale le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione del progetto;
- b) spese d'investimento (beni strumentali durevoli);
- c) erogazioni liberali;
- d) multe e sanzioni; interessi passivi; imposte dirette e indirette, Tari, ritenute, quote di ammortamento;
- e) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
- f) erogazioni di contributi a soggetti terzi.

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport.

Oggetto del procedimento: bando per l'erogazione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico veneto. Anno 2024.

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali.

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Valorizzazione patrimonio storico e archeologico – tel. 041-2792629, 2411.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all'art. 11 di questo bando.



d88a85ad



Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

1. La valutazione tiene in considerazione particolare gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili in termini di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto.
2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria.

CRITERI DI VALUTAZIONE (totale massimo 50 punti)		Punti	
A) Qualità della proposta e capacità di valorizzazione	Punteggio massimo		
Valenza in rapporto alla realtà locale e alle potenzialità di valorizzazione e di sviluppo socio/economico (<i>intesa anche come capacità di coinvolgere e interessare alla disciplina i partecipanti in maniera continuativa, di generare potenzialità attrattive e di sviluppo nel tempo</i>)	20	Scarsa	5
		Sufficiente	10
		Buona	15
		Ottima	20
Qualità della proposta progettuale (<i>strutturazione e livello dei suoi contenuti</i>)	5	Scarsa	0
		Buona	3
		Ottima	5
B) Rilevanza dei temi e innovatività	Punteggio massimo		
Rilevanza scientifica dei temi e qualificazione degli operatori	6	Scarsa	0
		Sufficiente	2
		Buona	4
		Ottima	6
Presenza di elementi significativi di innovazione, didattica e/o tecnologica	6	Scarsa	0
		Sufficiente	2
		Buona	4
		Ottima	6
C) Inserimento del progetto in una rete di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto*	Punteggio massimo		
<i>*saranno oggetto di valutazione solo i partenariati documentati da lettere di adesione (Art. 5.2);</i>	5	fino a due enti/istituz.	2
		da tre a cinque enti/istituz.	3
		oltre cinque enti/istituz.	5
D) Dimensione finanziaria del progetto	Punteggio massimo		
	4	Fino a € 5.000,00 complessivi	1
		Oltre € 5.000,00 fino a € 7.000,00	2



d88a85ad



		Oltre € 7.000,00	4
E) Compartecipazione economica da parte del soggetto (e di altri soggetti pubblici o privati)	Punteggio massimo		
<i>La compartecipazione è commisurata al costo complessivo dell'intero intervento; deve essere documentata e rendicontabile</i>	4	Dal 21% fino al 30%	1
		dal 31% al 50%	2
		oltre al 50%	4
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	PUNTI 50		

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a punti 20.

4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio acquisito nei seguenti criteri di priorità:

- qualità della proposta e capacità di valorizzazione (A);
- inserimento del progetto in una rete di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto (C);
- rilevanza dei temi e innovatività (B);
- dimensione finanziaria del progetto (D);
- compartecipazione economica da parte del soggetto (e di altri soggetti pubblici o privati) (E).

Art. 12 - Graduatoria e concessione del contributo

1. Il Direttore della Struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio decreto la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione, e provvede alla concessione dei relativi benefici economici.

2. Le risorse disponibili saranno assegnate con le modalità indicate all'articolo successivo fino al loro completo esaurimento.

3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o altre sopravvenienze.

4. I soggetti beneficiari riceveranno notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare la sua accettazione, decorsi i quali si intende accettato.

5. I soggetti beneficiari che intendono rinunciare al contributo assegnato sono tenuti a comunicarlo tempestivamente, tramite PEC, allo scopo di consentirne l'utilizzo di cui al precedente punto 3.

Art. 13 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale verrà calcolato in base alla posizione in graduatoria del progetto.

2. Il contributo regionale potrà coprire in ogni caso fino a un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto, riferito alle spese ammissibili e il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente, con fondi propri o terzi.

In particolare sono previste tre fasce di merito, cui corrisponde un contributo calcolato in percentuale sul contributo richiesto e nel limite delle spese effettivamente ammissibili.

Fascia	Punteggio ottenuto	entità del contributo rispetto alla richiesta (%)
1° fascia	tra 50 e 41 punti	100%
2° fascia	tra 40 e 31 punti	75%
3° fascia	tra 30 e 20 punti	50%

3. I progetti che ottengono meno di 20 punti non saranno comunque finanziati.

4. Il tetto massimo del contributo regionale è pari a euro 5.000,00.

5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per sostenere la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.



d88a85ad



Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente; per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di cui agli articoli 3 e 4, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 11.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'eventuale variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2024**.
6. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese elencate a preventivo e eventualmente ammesse a contributo.
7. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta unicamente sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite;
 - c) prospetto riepilogativo delle spese complessivamente sostenute, con l'indicazione dei documenti di spesa e di pagamento effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento, nonché, solo per gli enti pubblici, con l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento.
 - d) copia dei singoli giustificativi di spesa;
 - e) copia dei singoli giustificativi di pagamento.
8. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore al 70% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 15 - Revoca e decadenza del contributo

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario;
- mancata realizzazione del progetto;
- spesa rendicontata inferiore al 50% delle spese ammesse del bilancio preventivo;
- presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 4.

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro).
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali. I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

L'informativa ex art. 7 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali, nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.



d88a85ad

